

N. 114299 del Repertorio
N. 31520 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di dicembre
- 19 dicembre 2022 -

alle ore diciannove e minuti cinque.

In Lucca, Via San Micheletto, Sala dei Servi.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al
Collegio Notarile di Lucca,

Registrato a Lucca
il 18 gennaio 2023
al n. 346 Serie 1T
Esente

è presente il signor:

- **Cattani Marco**, nato a Lucca il 17 marzo 1970, residente in Lucca, frazione Tempagnano, Via di Tempagnano n. 1410/m, Avvocato, cittadino italiano, (c.f.: CTT MRC 70C17 E715F).

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e rappresentante, dell'Associazione (Ente del Terzo Settore)

Associazione Musicale Lucchese Ente del terzo settore (in sigla AML E.t.s.), con sede in Lucca, Via San Micheletto n. 3, costituita con atto a rogito dr. Gino Velani, Notaio in Lucca, del 24 aprile 1968, rep.n. 130830, registrato a Lucca il 26 aprile 1968 al n. 2121, successivamente modificato con Verbale dell'Assemblea del 31 maggio 2022 con atto a mio rogito in pari data, rep.n. 113667, registrato a Lucca il 17 giugno 2022 al n. 4618/1t, codice fiscale: 80003680461, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore dal 2 dicembre 2022, e mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea relativa a modifiche statutarie della predetta Associazione, assemblea che mi dichiara esser stata convocata per oggi, in questo luogo, alle ore 17,30 in prima convocazione ed alle 18,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"..... *OMISSIS*"

d) Aggiornamento su Adeguamento Statuto e Normativa sul Terzo Settore
e) Varie ed eventuali".

Per unanime designazione degli intervenuti assume la Presidenza il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, Avv. Marco Cattani, il quale

dato atto

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti dal vigente statuto;
- che del Consiglio Direttivo, oltre se medesimo è presente il solo Consigliere sig. Egisto Matteucci;
- che, come anche risulta dal foglio delle presenze che a quest'atto si allega sotto la lettera "A", sono presenti o rappresentati quindici (15) associati aventi diritto di intervento e di voto, su trentasei (36) aventi diritto di intervento e di voto;
- che l'identità dei partecipanti e la legittimazione a partecipare alla presente assemblea sono state da lui stesso verificate;
- che gli associati presenti - o rappresentati - sono tutti in regola con il pagamento delle quote associative;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra trascritto.

Aperta la discussione il Presidente riferisce all'assemblea i motivi che consigliano di modificare gli articoli: 3, 6, 9, 12, 16, 19 e 21 del vigente statuto sociale in modo da renderlo conforme al dettato del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e consentire all'Associazione di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

L'ASSEMBLEA

- udite le proposte del Presidente;
- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;
- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti;
- dopo breve discussione,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di apportare le modifiche statutarie proposte dal Presidente, e quindi di approvare il testo degli articoli 3, 6, 9, 12, 16, 19 e 21 come proposti dal Presidente stesso e come nel testo dello statuto aggiornato con quanto sopra deliberato che, composto di 21 (ventuno) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

** Si richiede l'applicazione, al presente atto, delle disposizioni agevolative in materia tributaria previste dall'art. 82 del D. Lgs. 117 del 2017.

*** Il comparente:

-- -- preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;

-- -- consenziente l'assemblea mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore diciannove e minuti ventuno.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me, su una facciata e parte della seconda di un foglio del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive.

Firmato: Marco Cattani - Domenico Costantino

ASSEMBLEA SOCI 19 Dic. 22

CLERICI DANIELA Delega *Vittorio*

PARDUCCI MARCELLO Delega *Carla*

NOLLEA CARLA *Carla*

GIOVANNELLI FABRIZIO *Fabrizio*

MANNELLI Mariella *Mariella*

MANNELLI ^{Delega} Maria Nova *Maria Nova*

SOLDATI SIMONE *Simone*

MATEUCCI EGISTO *Egisto*

PERESARA SERGIO *Sergio*

MERGER Michelle *Michelle*

ROMANELLI PAOLA *Paola*

DARARATI LUCIANO *Luciano*

CATTANI MARCO *Marco*

ARMANI VITTORIO *Vittorio*

DE RUCO Giorgio *Giorgio*

*Allegato "A" ad
Sito 11/8/89
31/8/20*

Carla
Carla



*Allegato "B" ad art. 1148 PP
31500*

STATUTO

Associazione Musicale Lucchese Ente del terzo settore

Art. 1 - E' costituita in Lucca la Associazione Musicale Lucchese Ente del terzo settore (in sigla AML E.t.s.)

L'associazione è costituita ai sensi del D. Lgs n. 117 del 2017, ha carattere privato e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale - di attività di interesse generale in forma volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di esercizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

La sede è attualmente in Comune di Lucca, via S. Micheletto n. 3; eventuali trasferimenti nell'ambito dello stesso Comune, deliberati dall'Assemblea dei soci, non costituiranno modifica statutaria e saranno comunicati dall'Organo Amministrativo ai Runtti al fine dell'aggiornamento anagrafico.

FINALITÀ

Art. 2 – L'associazione si conforma ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, con riferimento alle seguenti lettere previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Scopo dell'Associazione è, quindi, promuovere iniziative culturali, attività di ricerca e di formazione, in Italia e all'estero, per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, in ogni forma e modalità, in particolare per la valorizzazione della musica e delle composizioni musicali sinfoniche, da camera e vocali; con attenzione altresì alla storica tradizione musicale lucchese ed alla valorizzazione dei percorsi formativi delle nuove generazioni, in particolare di scuola lucchese.

Tale fine sarà raggiunto anche mediante la promozione e l'attuazione di studi e di iniziative intesi alla divulgazione e alla critica di composizioni musicali inedite e l'esecuzione di concerti. I programmi musicali possono includere composizioni sinfoniche,

da camera e vocali, di qualunque epoca ed origine, oltre che iniziative legate alla prosa, alla danza, all'approfondimento multidisciplinare, nell'interesse della cittadinanza lucchese e di chiunque voglia assistervi, anche nell'ottica di una efficace azione di promozione e di valorizzazione del territorio.

Art. 3 – L'Associazione non ha fini di lucro e ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione dovrà altresì redigere il bilancio e rendiconto annuale ai sensi delle disposizioni di legge.

SOCI

Art. 4 – Possono essere soci tutti coloro che, amando la musica, intendono concorrere alla realizzazione dei fini che l'associazione si propone. Il pagamento delle quote associative, annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo dell'associazione, costituisce esclusivamente una forma di sostegno per il conseguimento degli scopi della stessa. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 5 – I soci si distinguono in tre categorie:

Soci fondatori sono coloro che parteciparono alla fondazione della A.M.L. o vi aderirono nei primi sei mesi successivi.

Soci sostenitori sono coloro che sottoscrivono una quota associativa, di importo maggiore a quella ordinaria, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci ordinari sono coloro che non appartengono alle prime due categorie, compresi quelli che – per ragioni di età, di studio o per altre ragioni stabilite dal Consiglio Direttivo – usufruiscono di speciali agevolazioni nel pagamento della quota associativa: tra di essi sono da ricomprendersi anche i soci studenti e gli ordinari speciali. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri ed il loro rapporto è uniforme con l'associazione stessa.

Art. 6 – L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare "ambasciatore" chi abbia acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione o speciali meriti nel campo culturale, anche se non prettamente musicale. Sarà altresì "ambasciatore" di diritto colui che ha ricevuto e riceverà annualmente il premio "Lucca Classica Music Festival", previa sua espressa accettazione. L'"ambasciatore" avrà diritto a partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione, ma non di partecipare alle assemblee sociali e non potrà concorrere alle cariche sociali.

Art. 7 – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante



Domènico Lucca

Mary Cotton

consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti successivamente. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori deliberazioni degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso: è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati;
- esclusione per gravi motivi: il socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali, o il socio che arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero che con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero ancora adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dallo statuto, ovvero infine in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi e comprovati motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio stesso.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto l'esclusione. Sulla stessa si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli orga-

nismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

ORDINAMENTO

Art. 8 – L'Associazione è costituita e rappresentata dalle seguenti cariche ed organi:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Direttore Artistico
- Il Comitato Artistico
- Revisore legale dei conti (al ricorrere dei requisiti di legge);
- l'Organo di controllo

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo associativo ed è composta dai Soci fondatori, dai Soci sostenitori e da quelli Ordinari, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, come qui sopra indicato.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea dei soci provvede a:

a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione, per ogni elezione, del loro numero entro i limiti fissati dall'art. 12, determinando eventuali indennità e compensi tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.8, comma 3, lett.

a) del D.lgs. 117/17 e ss.mm.ii.;

b) deliberare sul bilancio dell'Associazione che sarà chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed approvato entro il mese di aprile;

c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) nominare "gli ambasciatori" dell'Associazione, a norma del precedente art. 6;

e) nominare e revocare, quando previsto dalle norme vigenti, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo lettera o messaggio e-mail all'indirizzo comunicato dal socio al momento dell'iscrizione (oppure a quello comunicato successivamente) e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno di convocazione.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione – che dovrà tenersi almeno un giorno dopo quello fissato per la prima – l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. In caso di assenza o di impedimento, i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro

Socio con diritto al voto. Nessun socio può avere più di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera validamente con tanti voti che rappresentino la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di un terzo (1/3) degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 10 - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo del fondo di dotazione, riserve comunque denominate, ivi compresi eventuali avanzi positivi della gestione e liberalità destinate espressamente a patrimonio sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e, quindi, nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata in qualsiasi forma la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e di avanzi della gestione.

Nel rispetto degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale e da rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, redige e tiene le scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 codice civile ed eventualmente richieste da altre normative speciali, fiscali e non.

BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA SOCIALE

Art 11 - Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a centomila (100.000,00) euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a un milione (1.000.000,00) euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri nominati dall'assemblea non inferiore a 5 e non superiore a 9.

La maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo devono essere soci.

In caso di sopravvenuta assenza, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane validamente in carica con i restanti membri fino alla prima assem-

blea utile che dovrà ricostituire il Consiglio o deliberarne la riduzione nei limiti di cui al primo comma. I consiglieri nominati in sostituzione decadono unitamente al Consiglio in carica all'atto della loro nomina.

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione; è eletto dall'assemblea dei soci e, solo per gravi motivi, può essere revocato con delibera motivata dell'assemblea.

Il Consiglio rimane in carica per quattro esercizi e decade con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla sua nomina, rimanendo comunque nei pieni poteri fino al rinnovo; tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c. nonché di conflitto di interessi di cui all'art. 2475 ter del Codice Civile.

Sono compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, dare esecuzione alla delibera assunta dall'assemblea, nonché curare il regolare e solerte svolgimento del tessera-mento sociale.

Nella prima riunione deve eleggere nel suo seno, a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vice Presidente; alla stessa riunione nomina il Direttore Artistico. Il Presidente deve essere un autorevole rappresentante del mondo culturale, professionale o imprenditoriale lucchese. Il Direttore Artistico deve essere parimenti un'autorevole figura, di comprovata competenza culturale - non solo musicale - esterna al Consiglio Direttivo. Le votazioni per l'assegnazione di tutte le cariche devono aver luogo a scrutinio segreto.

Il Consiglio, con apposita delibera, può delegare uno o più suoi membri allo svolgimento di compiti particolari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tanti consiglieri che rappresentino almeno la metà più uno di quanti effettivamente lo compongono e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa da presentare all'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il Direttore Artistico, definendo, anche con specifico regolamento, inquadramento, compiti, eventuali compensi e rimborsi spese, deleghe operative; Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- nominare il Comitato Artistico, definendo, con specifico regolamento, composizione, attribuzioni, funzioni, eventuali indennità e rimborsi; i membri del Comitato Artistico non possono essere anche membri del Consiglio Direttivo e non partecipano quindi alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, a meno che la loro presenza sia richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dal suo Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente almeno ogni tre mesi o ogni qualvolta lo stesso lo ritiene opportuno, o entro quindici giorni dalla motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 13 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sovrintendendo alla gestione ed all'amministrazione dell'Associazione e, più in generale, a tutte le attività della stessa; compie ogni atto non espressamente riservato al Consiglio Direttivo. Una volta nominato, il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente deve convocare tempestivamente un Consiglio Direttivo con il compito di nominare il Direttore Artistico e un Comitato Artistico, secondo le modalità ed i termini previsti dal relativo regolamento.. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente – sentito il Direttore Artistico per le materie di competenza di quest'ultimo – può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi sarà sostituito, in tutte le sue funzioni e poteri, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età; la firma del vice presidente o del consigliere anziano attestano dell'assenza o impedimento del presidente e/o vicepresidente.

Alla scadenza del mandato, il Presidente rimane in carica e provvede a convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

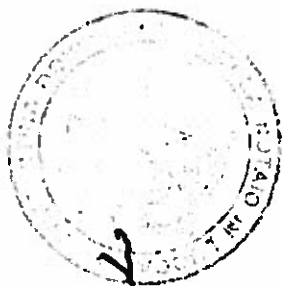
PRESIDENTE ONORARIO

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo può nominare, per ogni quadriennio, un Presidente Onorario, da scegliersi tra i legali rappresentanti degli Enti patrocinatori dell'attività dell'Associazione o di una personalità che abbia particolari benemeritenze verso la stessa Associazione, determinando compiti e attribuzioni che tuttavia non possono prevedere facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'ente.

COMITATO ARTISTICO E DIREZIONE ARTISTICA

Art. 15 – Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, a propria scelta, un Direttore Artistico. A seguire, sentiti il parere e le indicazioni, non vincolanti, del Direttore Artistico, il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Artistico, composto da tre o cinque membri di acclarata competenza in ambito musicale e/o culturale, che aderiscano espressamente alla missione dell'Associazione e che condividano la linea progettuale e le modalità operative spiegate dal Direttore Artistico.

Compito del Direttore Artistico, previo confronto con il Presidente e il Consiglio Diret-



Daumato Lucchese

tivo - e sentito altresì il Comitato Artistico - è indirizzare e programmare l'attività dell'Associazione per il conseguimento delle finalità della stessa. A tal fine il responsabile della programmazione artistica - tenuto conto delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio Direttivo - propone all'inizio di ogni anno di attività il programma delle manifestazioni da svolgere, con l'indicazione della spesa preventivata per ciascuna di esse che deve rispettare quanto disposto dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico ha facoltà di suggerire al Consiglio Direttivo, in modo non vincolante, eventuali profili che possono essere utili per lo sviluppo e la realizzazione dell'attività dell'Associazione Musicale Lucchese. Il Comitato Artistico collabora con il Direttore Artistico attraverso suggerimenti e proposte non vincolanti ed i suoi componenti, su proposta presentata dal Direttore Artistico al Consiglio Direttivo, possono essere curatori e responsabili di eventuali progetti che vadano a comporre il programma. Tanto il Direttore Artistico che i membri del Comitato Artistico restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili e decadono dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Direttore Artistico, per il ruolo e la funzione che assume all'interno dell'Associazione, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per poter aggiornare quest'ultimo sulla programmazione e sull'attività della stessa. I membri del Comitato Artistico non possono essere anche membri del Consiglio Direttivo e non partecipano quindi alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, a meno che la loro presenza sia richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dal suo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art 30 D lgs. 117/17 e ss.mm.ii.) o per delibera dell'assemblea dei soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 17 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art 31 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

LIBRI SOCIALI

Art. 18 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

More Cottoni

- libro degli associati, tenuto a cura del CD;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo e previa motivata richiesta scritta e con preavviso minimo di dieci giorni.

VOLONTARI

Art. 19 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento

Art. 20 – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. La determinazione dell'Assemblea dei Soci che stabilisce lo scioglimento – per qualsiasi causa – dell'Associazione determina la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni assembleari o, in mancanza di indicazione sulla destinazione, alla Fondazione Italia Sociale.

NORMA TRANSITORIA

Art. 21 - Con riferimento all'attuale iscrizione nel registro ONLUS ed in relazione alla diversa tempistica prevista per il passaggio nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 34 del DM n. 106/2020 del 15/9/2020 Ministero Lavoro e Politiche Sociali, che potrà avvenire fino al 31 marzo dell'esercizio successivo al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo, le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal d.lgs. n. 460 del 1997 in materia di ONLUS sono inefficaci, compreso l'utilizzo dell'acronimo ETS in luogo dell'attuale ONLUS.

Ai fini dei requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97 l'associazione:

- a) continua a svolgere in via principale attività per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 4,5,7,9, del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) utilizza la denominazione di «Associazione Musicale Lucchese Onlus» in qualsi-

voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997.

In caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, fino al momento in cui l'ente chiederà ed otterrà l'iscrizione nel RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'eventuale iscrizione dell'ente al Registro delle persone giuridiche di diritto privato; parimenti è sospesa l'efficacia di tutte le modifiche statutarie collegate all'ingresso nel RUNTS, ivi compresa la denominazione, che prenderanno piena efficacia senza bisogno di ulteriori modifiche statutarie dall'esercizio di prima applicazione della nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore come previsto dal citato art. 104 c. 2 del CTS.

Tutti coloro che avevano ottenuto la qualifica di "soci onorari" ai sensi del previgente statuto assumono la qualifica di "ambasciatori" dell'associazione come definiti all'art.6.

Marco Cottone
Samuele De Luca

